

IL SISTEMA ELETTORALE NEI COMUNI

Queste note vogliono offrire una guida alla normativa sull'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali, seguendo un percorso che ci permetterà di esercitare in piena consapevolezza il nostro diritto – dovere di cittadini elettori.

La normativa prevista dal Testo Unico n° 570 del 1960 è stata modificata dalla legge n° 81 del 1993 a sua volta rivista dal Testo Unico N° 267 del 2000 con l'intento di: creare un rapporto diretto tra i cittadini ed i pubblici amministratori; responsabilizzare gli organi amministrativi nello svolgimento dell'incarico conferito loro dagli elettori sulla base di precisi programmi; garantire stabilità politica e amministrativa nel corso del mandato.

Tutto ciò attraverso: l'incentivazione alla creazione di aggregazioni politiche pre-elettorali per rendere meno frammentata la scena politica; l'estensione dell'autonomia operativa degli organi amministrativi, in modo che possano agire con rapidità e maggiore aderenza ai programmi.

“Se il mio comune ha meno di 15.000 abitanti?”

E' una domanda che vale la pena di porsi dal momento che nei comuni al di sotto di 15.000 abitanti, in Italia sono ben 7.437, si vota in maniera diversa che nei restanti 665 più grandi.

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, si andrà a votare con una sola scheda, sia per eleggere il Sindaco che per eleggere i Consiglieri Comunali.

Ciascun candidato a Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, formata dai candidati alla carica di Consigliere.

Per questo, sulla scheda troveremo già stampato il nome del candidato a Sindaco con accanto a ciascuno il contrassegno della lista che lo appoggia.

Per scegliere il candidato alla carica di Sindaco sarà sufficiente tracciare un segno sul simbolo della lista che lo sostiene. Sarà possibile, inoltre, esprimere **una** preferenza, scrivendo nell'apposito spazio il cognome del candidato alla carica di Consigliere, appartenente alla lista collegata al Sindaco votato.

Il voto per il Sindaco e quello per il consiglio sono pertanto uniti: votare per un sindaco significa scegliere la squadra che lo appoggerà una volta eletto.

“Come scegliere i candidati?”

Nessun problema per i candidati a Sindaco i cui nomi, come già detto, sono stampati sulla scheda elettorale a fianco del simbolo della lista sostenitrice. Per esprimere il nostro voto di preferenza nei confronti dei candidati alla carica di Consigliere potremo, invece, leggere gli elenchi affissi presso le sezioni elettorali. Non dimentichiamo che i voti di preferenza devono essere espressi solo scrivendo il nome dei candidati appartenenti alla lista collegata al sindaco da noi votato, cioè non si può votare un sindaco ed esprimere la preferenza per un candidato consigliere di una lista diversa da quella cui appartiene il Sindaco (*voto disgiunto*). Ricordiamo, inoltre, che le preferenze **non possono essere espresse scrivendo il numero progressivo del candidato**).

“Chi viene eletto Sindaco?”

Viene eletto Sindaco, il candidato che avrà ottenuto **il maggior numero di voti**. In caso di parità di voti tra due candidati, si tornerà a votare, (ballottaggio) per questi ultimi, la seconda domenica successiva. Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano di età.

“Come viene eletto il Consiglio Comunale?”

Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio, infatti alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili. I restanti seggi verranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Facciamo un esempio: Dal momento che nei comuni con meno di 3.000 abitanti il Consiglio è formato da 12 seggi, al Sindaco eletto, ed alla sua lista, andranno 8 seggi (i 2/3) ed i restanti quattro verranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Ricordiamo nuovamente che la normativa permette di esprimere una sola preferenza e che i candidati devono appartenere esclusivamente alla lista che appoggia il sindaco votato. Attenzione a non sbagliare perché le preferenze espresse per candidati appartenenti a liste diverse non verranno considerate.

Saranno dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla loro posizione in lista.

La posizione in lista sarà utile solo nel caso in cui due candidati ottenessero il medesimo numero di preferenze.

“Se il mio Comune ha più di 15.000 abitanti?”

Anche in questo caso ci sarà consegnata una sola scheda, sulla quale saranno riportati i candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, sarà riprodotto il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Il cittadino che vota nei Comuni con più di 15.000 abitanti, può esprimere il proprio voto in tre modi diversi:

- Traccia un segno **solo sul simbolo della lista** votando, così, sia per il Sindaco che per la lista ad esso collegata;
- Traccia un segno **sul simbolo della lista**, con l'eventuale indicazione della preferenza, e contestualmente traccia un segno **sul nome di un candidato Sindaco non collegato a quella lista**, ottiene il voto disgiunto;
- Traccia un segno **solo sul nome del Sindaco**, votando solo per il Sindaco e non per la lista o le liste collegate.

Questa distinzione è nata dall'esigenza di riunire in un'unica scheda sia il voto di lista che quello per il Sindaco, mantenendo separate le possibilità di voto. In sostanza permette:

- di votare per una lista e automaticamente anche per il Sindaco da essa sostenuto;
- di votare per un Sindaco e per una lista diversa rispetto a quelle che lo appoggiano;
- di votare solamente per un Sindaco.

“Come scegliere i candidati”

Nessun problema per i candidati alla carica di sindaco, i cui nomi sono già stampati sulla scheda elettorale a fianco dei contrassegni delle liste che li sostengono.

Se vogliamo conoscere i nomi dei candidati alla carica di Consigliere, qualora volessimo esprimere il voto di preferenza, potremo leggere gli elenchi affissi presso le sezioni elettorali (non dimentichiamo che i voti di preferenza vanno espressi solo per i candidati appartenenti alla medesima lista da noi votata e che non possono essere indicati con il numero).

Anche nei comuni con più di 15.000 abitanti, saranno dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla loro posizione in lista.

La posizione in lista sarà utile solo nel caso in cui due candidati ottenessero il medesimo numero di preferenze.

“Chi viene eletto Sindaco al primo turno?”

E' eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale quota, si ritornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).

In caso di parità di voti, verrà ammesso al ballottaggio il candidato alla lista più votata (maggiore cifra elettorale) e, in caso di ulteriore parità, verrà ammesso il più anziano di età (gli stessi criteri saranno usati in caso di parità nel ballottaggio).

“Ma cosa succede alle liste collegate ai candidati non ammessi al ballottaggio?”

Possono rientrare in gioco: entro una settimana dalla prima votazione, le varie liste, ad eccezione di quelle già collegate con candidati in ballottaggio, potranno a loro volta collegarsi con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio: ciò permette ulteriori aggregazioni di liste attorno ai due candidati rimasti.

“Chi viene eletto sindaco al secondo turno?”

Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il candidato collegato alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti (maggiore cifra elettorale) e, in caso di ulteriore parità, verrà eletto il più anziano.

“Come viene eletto il Consiglio?”

Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo; in pratica, se la lista o il gruppo di liste collegate al sindaco eletto nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi, ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi.

I seggi restanti saranno divisi proporzionalmente tra le altre liste.

Da quanti membri è composto il Consiglio Comunale? Quanti assessori potrà avere la Giunta?

La legge è molto chiara in materia. Le varie composizioni sono riportate nella seguente tabella.

Numero di abitanti	Membri del Consiglio	Membri della Giunta
Fino 3.000	12	4
Oltre 3.000	16	4
Oltre 10.000	20	6
Oltre 30.000	30	6
Oltre 100.000	40	10

***Quanto resta in carica il Sindaco? E il Consiglio?
Il Sindaco può essere rieletto?***

A meno di eventi straordinari che portino alla assenza del Sindaco ed al conseguente scioglimento del Consiglio, il Sindaco resta in carica per 5 anni.

Quanto alla rieleggibilità, un cittadino potrà, in base all'attuale normativa, ricoprire la carica di sindaco per un massimo di due mandati consecutivi.

Dove si possono consultare i programmi dei sindaci e delle loro liste?

Niente di più facile, dal momento che la legge prevede, in ogni caso, la presentazione dei programmi amministrativi da affiggere agli albi pretori esposti presso la sede Comunale.

Da ricordare che, se diverse liste si presentano collegate, il loro programma deve essere il medesimo.

Segreteria Organizzativa Federale

Milano, Maggio 2007